

Comune di VIGONE

Provincia di Alessandria

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA RATEIZZAZIONE DI DEBITI TRIBUTARI E DI ALTRA NATURA

SOMMARIO

Art.	Descrizione	Art.	Descrizione
1	Oggetto del regolamento.	5	Modalità di rateizzazione.
2	Ambito di applicazione.	6	Provvedimento di concessione o diniego.
3	Debiti tributari ammessi alla rateizzazione.	7	Entrata in vigore.
4	Domanda di rateizzazione.		

Art. 1**Oggetto del regolamento.**

1. Il presente regolamento disciplina la rateizzazione di debiti tributari e di altra natura nei confronti dell'Ente

Art. 2**Ambito di applicazione.**

1. Il presente regolamento si applica ai debiti di natura tributaria derivanti da accertamenti e liquidazioni dei tributi comunali, anche unitariamente e contestualmente emanati e notificati per più anni.

2. Il presente regolamento si applica, altresì, anche ai debiti tributari risultanti da sentenze delle competenti commissioni tributarie divenute esecutive.

3. Il presente regolamento si applica inoltre ai debiti qualsiasi altra natura nei confronti dell'Ente.

Art. 3**Debiti tributari ammessi alla rateizzazione.**

1. E' concessa la rateizzazione per i debiti di cui al precedente art. 2, di importo pari o superiore ad € 200,00 ivi comprese le eventuali sanzioni amministrative.

2. E' facoltà dell'Organo esecutivo determinare importi minimi di rateizzazione diversi per i contribuenti che si trovano in condizioni di particolare disagio economico.

Art. 4**Domanda di rateizzazione.**

1. Chi intende avvalersi della possibilità di rateizzazione, deve inoltrare all'ufficio ragioneria di questo Ente, apposita domanda entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica dell'atto di accertamento o di liquidazione ovvero, in casi di ricorso, dalla data di esecutività della sentenza emessa dalla competente commissione tributaria, ovvero di notifica dell'atto nel quale viene indicata la somma dovuta all'Ente.

2. Alla domanda di rateizzazione può essere allegata la documentazione ritenuta utile dal debitore ai fini dell'accoglimento della domanda di rateizzazione.

Art. 5**Modalità di rateizzazione.**

1. Il numero massimo delle rate mensili è stabilito in rapporto all'entità del debito come da seguente prospetto:

- a) importo minimo rateizzabile maggiore o uguale a € 200,00,
- b) da € 201,00 a € 800,00 massimo n. 12 rate mensil di cui la prima deve essere deve essere versata entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento,
- c) da € 801,00 massimo n. 24 rate mensili di cui la prima entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento.

2. Su ogni singola rata sono applicati gli interessi al saggio legale vigente alla data di presentazione della richiesta di rateizzazione, calcolati giorno per giorno.

3. Il mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate, entro i termini previsti comporta la decadenza del piano di rateizzazione e dei relativi benefici.

6. Per importi pari o superiori ad € 2.000,00, l'accoglimento della domanda di rateizzazione può essere subordinata alla presentazione di garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa.

Art. 6**Provvedimento di concessione o diniego.**

1. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda o della documentazione aggiuntiva richiesta il Funzionario Responsabile adotta il provvedimento di concessione della dilazione e/o rateizzazione ovvero di diniego sulla base dell'istruttoria compiuta. Decorso il termine di trenta giorni la domanda dovrà intendersi accolta in base al principio del silenzio-assenso.

Il provvedimento di concessione deve specificare le modalità di rateizzazione accordate, il numero, la decorrenza delle singole rate e l'ammontare degli interessi dovuti.

Sia il provvedimento di concessione che, eventualmente, il provvedimento di diniego sono comunicati all'interessato.

ART. 7**Entrata in vigore.**

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di esecutività della deliberazione di approvazione.

Il presente regolamento:


- è stato approvato dal consiglio comunale con deliberazione n. 17 in data 28/09/2014;
- la detta deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (*art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69*)

per 15 giorni consecutivi dal al

con la contemporanea pubblicazione, anche negli altri luoghi consueti, di apposito avviso annunciante la detta pubblicazione, ed il deposito, nella segreteria comunale, alla libera visione del pubblico, del regolamento approvato;

- è entrato in vigore il giorno

Data



Il Responsabile del Servizio

.....